

VERBALE DI ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE

Il giorno 1° Luglio 2026 si è svolta la riunione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nel settore dell'Edilizia della Provincia di Ferrara.

Alla riunione erano presenti le segg. Associazioni e Organizzazioni:

- ANCE EMILIA Area Centro
- CNA Costruzioni di Ferrara
- Confartigianato di Ferrara
- Legacoop Estense sede di Ferrara
- Confcooperative della Provincia di Ferrara
- AGCI Emilia Romagna
- FENEAL-UIL Emilia Romagna
- FILCA-CISL di Ferrara
- FILLEA-CGIL di Ferrara

di seguito collettivamente definite "Le Parti Sociali" e/o "Le Parti".

PREMESSO CHE

1. Le Parti ritengono l'incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione un obiettivo da perseguire sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese sia per favorire il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare, per gli elementi retributivi ad essi collegati, condizioni fiscali di vantaggio.
2. Il precedente accordo in tema di EVR stipulato in data 5 aprile 2023 è scaduto il 31 dicembre 2025.
3. Nelle more del rinnovo del contratto integrativo unico della provincia di Ferrara, le Parti ritengono necessario procedere comunque alla determinazione dell'E.V.R. in maniera congiunta.
4. Le Parti convengono di portare l'erogazione dell'E.V.R. da 9 a 12 mensilità.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni.

- a) "Elemento Variabile della Retribuzione" (di seguito anche "E.V.R."): l'istituto retributivo territoriale di importo variabile, collegato ad indicatori territoriali e aziendali relativi all'andamento positivo di fattori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, introdotto e disciplinato dal presente accordo.
- b) "Cassa Edile": la Cassa Edile della Provincia di Ferrara espressione dei contratti collettivi territoriali sottoscritti dalle parti in attuazione dei CCNL di settore.
- c) "Importo territoriale dell'E.V.R.": l'importo risultante dalla verifica annuale degli indicatori afferenti all'andamento congiunturale del settore sul territorio provincia di Ferrara.

Articolo 2

Importo territoriale dell'Elemento Variabile della Retribuzione e verifica dell'andamento congiunturale del settore

Le Parti, ai fini della determinazione dell'Importo territoriale dell'E.V.R., procederanno alla verifica congiunta dell'andamento congiunturale del settore della provincia di Ferrara, avvalendosi dei seguenti indicatori registrati nella Cassa Edile:

Indicatore

a) Numero lavoratori iscritti alle Casse Edili

b) Monte salari denunciato nelle Casse Edili

c) Ore complessivamente denunciate alle Casse Edili

d) Numero imprese iscritte in Cassa Edile aventi sede legale nella provincia di Ferrara

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito dell'ultimo quadriennio edile concluso.

L'Importo territoriale, mensile ed orario, dell'E.V.R. è stabilito per ogni livello retributivo nella misura corrispondente alla somma dei pesi percentuali degli indicatori positivi applicata ai seguenti importi:

Liv	E.V.R. 2026	
	Impiegati (Valori mensili)	E.V.R. 2026 operai (Valori orari)
8	91,32	-
7	71,63	-
6	64,47	-
5	53,72	0,31
4	50,14	0,29
3	46,56	0,27
2	41,9	0,24
1	35,81	0,21

Per l'anno 2026, la verifica congiunta di cui al presente articolo sarà effettuata contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. Per gli anni successivi, le verifiche si svolgeranno entro il mese di maggio di ciascun anno.

Ogni anno di vigenza del presente accordo, entro il 30 settembre, le Parti, con ulteriore accordo, confermeranno o sostituiranno l'indicatore di cui alla lett. d) e potranno valutare di modificare i pesi ponderali e gli importi dell'E.V.R. mensile. Tali eventuali modifiche avranno effetto sull'eventuale erogazione dell'anno successivo.

Articolo 3

Verifiche aziendali e determinazione della misura dell'Elemento Variabile della Retribuzione

Le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, nel mese di giugno degli anni di corresponsione (entro il 30 settembre per l'anno 2026) potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali:

Indicatore
a) Ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai)
b) Volume d'affari Iva, così come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate all'amministrazione finanziaria alle scadenze di legge
c) Ore lavorate così come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati)

L'indicatore di cui alla lett. a) dovrà essere utilizzato da tutte le imprese con dipendenti operai nell'anno edile precedente a quello di erogazione. L'indicatore di cui alla lett. c) dovrà essere utilizzato esclusivamente dalle imprese non rientranti nelle condizioni di cui al precedente paragrafo e in sostituzione dell'indicatore di cui alla lett. a). Si precisa che per l'indicatore di cui alla lett. a) il riferimento temporale è basato sugli anni edili (1° ottobre – 30 settembre dell'anno successivo), mentre per gli indicatori di cui alle lettere b) e c) occorre far riferimento agli anni civili (1° gennaio – 31 dicembre).

Gli indicatori, in fase di verifica, verranno esaminati sulla base delle loro medie triennali, triennio su triennio, nell'ambito di un quadriennio complessivo.

1. Per l'anno di eventuale erogazione 2026, le imprese dovranno confrontare i valori medi relativi:

- Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio edile 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 con la media registrata nel triennio edile 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
- Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2024-2026 (relative al triennio fiscale 2023-2025), col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2023-2025 (relative al triennio fiscale 2022-2024);
- Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2023-2025, col valore medio risultante nel triennio 2022-2024.

2. Per l'anno di eventuale erogazione 2027, verranno confrontati i valori medi relativi:

- Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio edile 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 con la media registrata nel triennio edile 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
- Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2025-2027 (relative al triennio fiscale 2024-2026), col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2024-2026 (relative al triennio fiscale 2023-2025);
- Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2024-2026, col valore medio risultante nel triennio 2023-2025.

3. Per l'anno di eventuale erogazione 2028, verranno confrontati i valori medi relativi:

- Per l'indicatore di cui alla lett. a): alla media registrata nel triennio edile 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 con la media registrata nel triennio edile 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026;

- b. Per l'indicatore di cui alla lett. b): al valore medio risultante dalle denunce IVA presentate nel triennio 2026-2028 (relative al triennio fiscale 2025-2027), col valore medio risultante dalle denunce presentate nel triennio 2025-2027 (relative al triennio fiscale 2024-2026);
- c. Per l'indicatore di cui alla lett. c): al valore medio risultante nel triennio 2025-2027, col valore medio risultante nel triennio 2024-2026.

Ai fini degli indicatori di cui alle lett. a) e c), dovranno essere prese in considerazione, in aggiunta, anche le ore di lavoro prestate dai lavoratori in somministrazione/distacco nei periodi di riferimento.

Nel caso entrambi gli indicatori siano positivi, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'Importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Qualora solo un indicatore risulti positivo, il datore di lavoro provvederà al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente al 50% dell'Importo territoriale dell'E.V.R. risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Qualora nessun indicatore risulti positivo, il datore di lavoro non sarà tenuto al pagamento dell'E.V.R.

Ai fini della corresponsione dell'E.V.R. e della sua misura, si considerano comunque positivi gli indicatori per i quali l'impresa non abbia uno storico pregresso che copra i due trienni di riferimento.

Per quanto riguarda l'erogazione dell'E.V.R. ai lavoratori somministrati, la verifica aziendale che rileva ai fini della eventuale corresponsione è quella effettuata dall'impresa utilizzatrice. L'impresa utilizzatrice, in caso di propria verifica aziendale negativa o parzialmente negativa, dovrà pertanto dare idonea informativa all'Agenzia di somministrazione per gli adempimenti conseguenti.

In tutti i casi in cui il datore di lavoro, per effetto di verifiche aziendali negative o solo parzialmente positive, ritenga di non dover pagare dell'E.V.R., oppure di doverlo pagare in misura ridotta, è tenuto a inviare, entro il 30 giugno (entro il 30 settembre per il 2026) apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile di Ferrara. Per le imprese prive di personale operaio e, di conseguenza, non iscritte in Cassa Edile, la comunicazione va inviata, entro il medesimo termine, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche per il tramite dell'associazione datoriale di categoria a cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione deve contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell'E.V.R.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'E.V.R. potranno richiedere un confronto con l'impresa che potrà avvalersi dell'assistenza dell'associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato. Gli incontri andranno effettuati entro il 20 luglio (entro il 20 ottobre per il 2026).

In assenza di comunicazione dell'impresa entro i termini sopra indicati, il datore di lavoro provvederà comunque al pagamento dell'E.V.R. nella misura equivalente all'Importo massimo risultante dalle verifiche dell'andamento congiunturale del settore di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione

L'E.V.R., se dovuto in base alle verifiche territoriali e aziendali, sarà erogato per i mesi di effettivo lavoro, da luglio a giugno dell'anno successivo compresi, ai lavoratori in forza nei medesimi mesi.

Per l'anno 2026, l'erogazione avverrà a partire dal mese di ottobre del medesimo anno. Le quote di E.V.R. relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026 e calcolate sulla base delle presenze registrate nei medesimi mesi, saranno rispettivamente erogate nei periodi di paga di ottobre, novembre e dicembre 2026, unitamente alle quote di competenza di E.V.R. di quei mesi.

Per gli impiegati, l'E.V.R. sarà erogato su base mensile nei mesi di cui al primo comma, e le frazioni di mese superiore a 15 giorni di calendario saranno considerate come mese intero.

Per gli operai, l'E.V.R. sarà erogato su base oraria per tutte le ore ordinarie lavorate nei mesi di cui al primo comma, fino ad un massimo di 173.

Le eventuali giornate di ferie retribuite e permessi retribuiti goduti dagli operai e dagli impiegati nel corso dei mesi di erogazione non avranno effetti sul calcolo dell'E.V.R., e saranno, a tal fine, considerati equivalenti alle giornate di lavoro.

Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione territoriale sarà determinato in proporzione all'orario di lavoro.

Il computo dell'E.V.R. sarà escluso da ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del medesimo.

Articolo 5

Disposizioni finali

La corretta applicazione del presente accordo da parte delle imprese costituisce condizione per accedere alle agevolazioni contributive e alle eventuali aliquote contributive ridotte previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ciò ai fini dei versamenti cassa edile.

A tal fine, le imprese dovranno dichiarare alla Cassa Edile, in concomitanza alle normali denunce mensili, l'avvenuto pagamento degli importi dell'E.V.R. erogato sia ai dipendenti operai, sia ai dipendenti impiegati. Gli importi dell'E.V.R. non costituiscono imponibile contributivo cassa edile. L'impresa su richiesta della cassa edile dovrà dare estratto del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo ai periodi di paga in cui è avvenuta l'erogazione dell'EVR. La cassa edile verificherà, alla luce delle comunicazioni di cui all'articolo 3 e degli esiti della eventuale verifica congiunta effettuata ai sensi del medesimo articolo, nonché della denuncia contributiva del presente comma, la corretta applicazione del presente accordo.

In caso di palese irregolarità, la cassa edile invierà comunicazione all'impresa per richiedere la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. In caso di mancata regolarizzazione, di cui l'impresa dovrà dare dimostrazione, la cassa edile provvederà a non applicare, o revocare se già applicate, le agevolazioni contributive e le premialità disposte dal contratto integrativo e dagli eventuali accordi territoriali relative all'intero anno edile. La mancata regolarizzazione comporterà la decadenza dai medesimi benefici anche per gli anni edili successivi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni nazionali relative al rilascio del DURC.

La presente regolamentazione vale per i dipendenti operai ed impiegati a cui si applica il contratto integrativo provinciale sottoscritto dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.

In relazione al primo anno di attività nel territorio della provincia, fermo restando quanto previsto all'articolo 4 comma 1, le imprese di nuova costituzione, nonché quelle provenienti da altre province limitatamente ai lavoratori assunti in loco per i quali si applica il contratto integrativo della provincia di Ferrara, erogheranno l'E.V.R. sulla base dell'importo massimo risultante dalla verifica territoriale dell'andamento congiunturale del settore.

Il presente accordo collettivo territoriale troverà applicazione fino al 30 giugno 2029 (erogazione E.V.R. da effettuare nel periodo da luglio 2028 a giugno 2029).

Letto, confermato e sottoscritto.

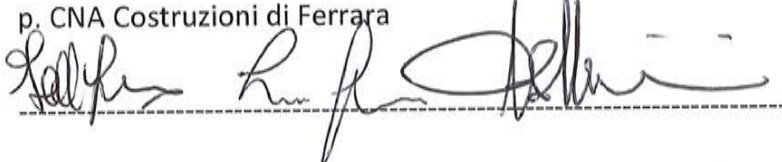


Ferrara, 1° Luglio 2026

p. ANCE EMILIA Area Centro



p. CNA Costruzioni di Ferrara



p. Confartigianato Ferrara



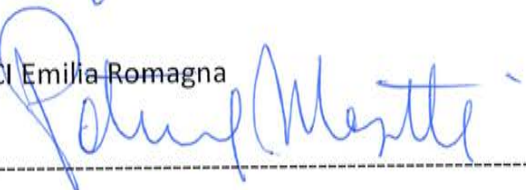
p. Legacoop Estense sede di Ferrara



p. Confcooperative della Provincia di Ferrara



p. AGCI Emilia Romagna



p. FENEAL-UIL Emilia Romagna



p. FILCA-CISL di Ferrara



p. FILLEA-CGIL di Ferrara